

Esenzioni IMU 2020 connesse a emergenza da COVID-19 (DECRETI RISTORI)

Si conferma che il versamento del saldo IMU per l'anno 2020 deve essere effettuato entro il 16 dicembre, da calcolare sulla base delle aliquote approvate con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 10/06/2020

La modalità di **calcolo della seconda rata (SALDO)** per l'anno 2020 è disciplinata dal comma 762 dell'articolo 1 della legge 160/2019 e prevede l'applicazione della sola IMU che assorbe l'aliquota TASI.

IMU casi di esenzione seconda rata

Nel corso del 2020, sono state approvate delle misure nazionali di sostegno che comprende l'esenzione dall' IMU per l'anno 2020. Il legislatore è intervenuto con più decreti legge.

Alla data attuale, per l'esenzione IMU SECONDA RATA relativa agli immobili situati nel Comune di Meolo (REGIONE VENETO - ZONA GIALLA), si devono considerare le seguenti normative:

•**ART. 78 D.L. 104/2020:** dispone l'esenzione della seconda rata IMU per precise fattispecie elencate puntualmente nella norma (principalmente a vocazione turistica). Gran parte di queste casistiche prevedono come requisito la condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. **NE CONSEGUONO CHE IN CASO DI IMMOBILE ADIBITO A LOCAZIONE TURISTICA NON SVOLTA IN FORMA DI IMPRESA (QUINDI PRIVE DI PARTITA IVA E CODICE ATECO) SI DEVE VERSARE L'IMU.**

•**ART. 9 D.L. 137/2020:** dispone l'esenzione della seconda rata IMU 2020 per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, come sostituita dal d.l. 149/2020, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. In tal caso è determinante verificare il codice ATECO.

Art. 8. Individuazione dei soggetti esenti dal versamento IMU 1. Le disposizioni di cui all'articolo 177, comma 1, **lettera b)**, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, all'articolo 78, comma 1, **lettere b), d) ed e)**, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo **9, comma 1**, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e all'articolo **5, comma 1**, del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, **si applicano ai soggetti passivi dell'imposta municipale propria, come individuati dal comma 743 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che siano anche gestori delle attività economiche indicate dalle predette disposizioni.**

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELLE ESENZIONI, COMUNI A TUTTI I DECRETI:

- Il contribuente deve essere proprietario dell'unità immobiliare utilizzata per svolgere le attività indicate nei decreti;
- il proprietario dell'immobile deve essere gestore delle attività ivi esercitate, eccezion fatta per gli stabilimenti balneari e immobili in categoria D ad uso fiere e manifestazioni;
- il codice fiscale del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale dell'attività svolta;

COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE

Per beneficiare dell'esenzione è consigliato presentare la Dichiarazione IMU 2020 (scadenza 30/06/2021)

- indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall'1/1/2020 se esenti per rata di acconto e saldo, dall'1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);
- riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.

Fabbricati destinati ad attività economica con situazioni complesse

Per l'Imu dovuta per fabbricati destinati ad attività economica con situazioni complesse, è necessario rivolgersi al proprio consulente fiscale o tecnico.